



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA – BARI**

Ricorso

per il OMISSIS rappresentato e difeso in virtù di procura speciale dall'Avv. ~~Ciro Testini~~ (C.F. TSTCRI79D12H645M) e dall'Avv. Salvina Gagliardi (C.F. GGLSVN70D63C983L) ed elettivamente domiciliato nel domicilio digitale *pec ciro.testini@pec.it*, *avv.salvinagagliardi@legalmail.it* – fax 0802145311

Contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

e nei confronti di

OMISSIS

per l'annullamento, previa sospensiva,

della determinazione del Direttore generale dell'ASL di Foggia n. 1262 del 17.4.2020, avente ad oggetto *“concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario. Recepimento atti della commissione esaminatrice e presa d'atto della relativa graduatoria di merito. Annullamento e conseguenti determinazioni”*;

dei verbali n. 53 e 54 redatti dalla Commissione Giudicatrice nei giorni 16-17 aprile 2020;

di tutti i presupposti e non conosciuti verbali della Commissione giudicatrice della graduatoria generale di merito pubblicata in data 17.4.2020;

ove necessario del provvedimento rubricato “AVVISO AI CANDIDATI CONCORSO OSS” del 2.4.2020, dell’avviso del 21.04.2020 pubblicato sull’Albo Pretorio regionale e della determina dirigenziale n. 812 del 13 marzo 2020;

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rettifica della graduatoria del 19 marzo 2020;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la dichiarazione di inefficacia dei contratti di lavoro eventualmente stipulati con i vincitori.

FATTO

Il sig. OMISSIS ha partecipato al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 137 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) - CTG. B – LIV. ECON. BS. Riapertura termini e indizione con modifiche del bando di concorso unico regionale*” indetto da Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia e pubblicato sul B.U.R.P. n. 131 DEL 11.10.2018.

All'esito della prova pratica il ricorrente ha conseguito un punteggio di OMISSIS.

Nella prova orale il ricorrente ha conseguito un punteggio di OMISSIS che gli avrebbe consentito di rientrare in graduatoria tra i vincitori (esattamente in posizione OMISSIS).

Nella graduatoria approvata con la determinazione del D.G. n. 812 del 13.3.2020, invece, il ricorrente figurava OMISSIS.

Con istanza del 19 marzo 2020 ha chiesto all'Amministrazione di rettificare la graduatoria in ragione di quanto testè scritto, attribuendo il corretto punteggio di OMISSIS.

Con determinazione del D.G. n. 1262 del 17.4.2020 è stata annullata in autotutela la precedente determinazione del D.G. n. 812 del 13 marzo 2020 ed è stata approvata la nuova graduatoria di merito del concorso, all'esito di

ulteriori verifiche e rettifiche.

Il ricorrente, però, ha rilevato che il punteggio relativo ai titoli non è mutato, di talchè risulta graduato OMISSIS.

Dalla scheda di valutazione dei titoli si rileva agevolmente (vedasi riquadro H e riquadro I) che al ricorrente non è stato riconosciuto alcun punteggio per OMISSIS.

Sul punto si chiarisce sin d'ora che tale attività, in particolar modo quella relativa al riquadro H, è stata svolta dal ricorrente nella stessa qualifica del profilo oggetto di concorso: “*operatore socio sanitario*”, OMISSIS.

OMISSIS è una RSSA accreditata e/o convenzionata con il SSR.

Anche volendo escludere gli ulteriori titoli del ricorrente, il solo servizio svolto nella stessa qualifica oggetto di concorso presso OMISSIS.

Si fa rilevare, pertanto, che con la sola attribuzione del punteggio per il servizio svolto nella qualifica operatore socio sanitario presso la RSSA OMISSIS, il ricorrente risulterebbe tra i vincitori del concorso.

Come chiarito da codesto Ecc.mo Collegio, nelle ordinanze cautelari nn. 316/2020, 312/2020 e 313/2020, ai sensi della Tabella Valutazione Titoli del bando di concorso può essere riconosciuto quale titolo di servizio ai sensi della lett. b), esclusivamente il servizio prestato quale “operatore socio sanitario” presso RSA o RSSA convenzionate e/o accreditate e non invece quello prestato in qualifica differente o presso case di cura convenzionate.

Il ricorrente, si ribadisce, ha prestato OMISSIS.

Trattasi di una evidente svista dell'Amministrazione resistente e, pertanto, si chiede di annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui attribuiscono un punteggio titoli al ricorrente inferiore a quanto spettante per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione della Tabella Valutazione Titoli del bando di concorso - Violazione degli artt. 21 e 22 D.P.R. n. 220/2001 - Eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti - carenza di motivazione - illogicità e irragionevolezza manifesta.

La Tabella Valutazione Titoli, allegata al bando di concorso, prevede la seguente “**VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO**”:

“I complessivi 20 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono così attribuiti:

- a) al lavoro prestato, nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente, presso Aziende Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche amministrazioni - Enti ex artt. 21/22 del DPR 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare/civile Punti 3.00 per anno*
- b) al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente presso Case di Cura convenzionate/accreditate Punti 2.00 per anno*
- c) al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso Aziende Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche amministrazioni - Enti di cui all'art. 21 e 22 del DPR 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare/civile Punti 1.00 per anno”*

Come chiarito da codesto Ecc.mo Collegio con le ordinanze cautelari nn. 316/2020, 312/2020 e 313/2020, affinché possa trovare applicazione la tabella valutazione dei titoli di servizio di cui alla lett. b), è necessario che il servizio sia svolto nella stessa qualifica oggetto di concorso, operatore

socio sanitario categoria Bs, e che l'attività sia prestata presso RSA o RSSA accreditate e/o convenzionate, non essendo rispondente l'attività prestata presso case di cura convenzionate.

Nel caso di specie, come risulta dalla scheda di valutazione titoli del ricorrente, non è stato ritenuto valido e, pertanto, non è stato attribuito alcun punteggio all'attività, riportata nel riquadro H, svolta nella qualifica di operatore socio sanitario OMISSIS.

Si evidenzia che OMISSIS è una RSSA regolarmente accreditata e/o convenzionata come risulta dalla documentazione che si produce in giudizio.

Trattasi, evidentemente, di un errore in punto di fatto nell'attribuzione del punteggio.

Si fa rilevare che con l'attribuzione del corrispondente punteggio OMISSIS.

Il ricorrente, pertanto, rientra tra i vincitori del concorso.

Per tale ragione, il ricorso merita pieno accoglimento.

2. Violazione della Tabella di valutazione dei titoli vari allegata al bando di concorso - Eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti - carenza di motivazione - illogicità e irragionevolezza manifesta.

Al ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per OMISSIS.

Il bando di concorso prevede nella Tabella di valutazione dei titoli, per la “valutazione dei titoli vari”, alla lett. b) che *“per la partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM, FAD, ecc.) attinenti il profilo a concorso, si assegnano 0.50 punti per ciascuno fino ad un massimo di Punti 2.00”*.

Non si comprende per quale ragione non sia stato attribuito il punteggio di 0,50 al corso di OMISSIS, che è attività presupposta a quella dell'operatore socio sanitario e che prevede l'attribuzione di ECM.

In tale parte i provvedimenti impugnati sono carenti di motivazione e palesemente illogici.

Dall'accoglimento del presente motivo di ricorso al ricorrente spetterebbe il riconoscimento di un punteggio ulteriore di 0,50 punti.

ISTANZA CAUTELARE

Dagli atti impugnati il ricorrente subisce un danno grave ed irreparabile.

E' evidente che la procedura concorsuale in oggetto che lo vede tra i candidati non vincitori, lede irrimediabilmente le prospettive di carriera del ricorrente e la sua aspirazione a svolgere l'attività lavorativa per cui è formato presso enti del SSR.

Sono evidenti, altresì, le esigenze cautelari al fine di evitare che l'Amministrazione possa procedere con le assunzioni dei vincitori e con la sottoscrizione dei contratti di lavoro, rendendo impossibile di fatto la tutela in forma specifica.

Si ribadisce che, in caso di accoglimento del ricorso OMISSIS figurerebbe tra i vincitori.

A tal fine si chiede di voler concedere ogni idonea misura cautelare, ivi compreso l'ordine di riesame dei titoli del ricorrente secondo le indicazioni conformative che il Collegio vorrà fornire.

Si fa presente sin d'ora che le prospettive di carriera e l'aspirazione a svolgere l'attività di operatore socio sanitario presso gli enti del SSR non sono danni economicamente ristorabili.

Per tali ragioni si insiste per la concessione di ogni idonea misura cautelare.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede che l'Ill.mo Presidente, qualora ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei candidati idonei non vincitori, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici

proclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso, privo di dati sensibili e dei nominativi dei soggetti citati, sull'albo pretorio informatico del sito internet degli Ospedali Riuniti di Foggia, già utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti il concorso.

L'elevato numero dei concorrenti rende infatti estremamente difficoltosa la notifica individuale; peraltro la pubblicazione di tutti gli esiti concorsuali e di tutte le informazioni sul sito internet aziendale rende più efficace la notifica mediante pubblicazione sull'albo pretorio informatico.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Collegio adito, in accoglimento del presente ricorso:

1. autorizzare ai sensi dell'art. 41 c.p.a. la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso, privo di dati sensibili e dei nominativi dei soggetti citati, sull'albo pretorio informatico del sito internet dell'Amministrazione, già utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;
2. in via preliminare concedere ogni idonea misura cautelare, ivi compreso l'ordine di riesame;
3. nel merito annullare i provvedimenti impugnati per quanto di interesse di parte ricorrente;
4. accertare il diritto del ricorrente all'avanzamento in graduatoria;
5. condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.

Bari, 11 giugno 2020

(Avv. Ciro Testini)